

STATUTO

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ – “PROF. DOMENICO PASTORESSA” – BITONTO – ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Art. 1

COSTITUZIONE

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e dell'art. 35 e ss del DLGS 3 Luglio 2017 n. 117, in forma di associazione non riconosciuta, un'associazione di promozione sociale denominata “Università della Terza Età – Prof. Domenico Pastoressa – Bitonto – Associazione di Promozione Sociale”, in forma abbreviata “APS”, di seguito indicata con il termine Associazione.
2. Alla data di iscrizione nel Registro Unico del Terzo settore (RUNTS), l'Associazione assumerà la denominazione di “Università della Terza Età – Prof. Domenico Pastoressa – Bitonto – APS – Ente del Terzo Settore”.
3. L'Associazione non ha fini di lucro ed è un'organizzazione non commerciale. La struttura e i processi decisionali sono democratici e di pari opportunità di tutti gli associati.

Art. 2

ORIGINI STORICHE

1. L'Associazione deriva dalla trasformazione dell'Associazione "Università dell'Anziano – Bitonto", costituita con Atto del 12 dicembre 1988 per notar Ancona Ignazio di Molfetta, Repertorio n. 8947/642 registrato a Bari il 22 dicembre 1988 n. 9714 ad opera di alcuni operatori socio-culturali di Bitonto successivamente modificato:
 - con atto del 26 gennaio 2018 per notar Lonerio Gaetano di Altamura, Repertorio n. 952 serie 1T registrato a Gioia del Colle il 30 gennaio 2018 con il quale veniva adeguato alle richieste della Regione Puglia (lettera del 26 luglio 2017) al fine dell'iscrizione dell'Associazione nell'Albo regionale.

Art. 3

SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede legale in Bitonto in via G. Mazzini n. 146-148-148A e ha durata a tempo indeterminato. La variazione di sede legale all'interno dello stesso Comune deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non comporta modifica statutaria.
2. L'Associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci come previsto dal successivo articolo 30.

Art. 4

FINALITÀ

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per:
 - a) attivare iniziative che possano migliorare la condizione sociale e morale dell'anziano, tutelandolo dai rischi della solitudine e dell'emarginazione sociale;
 - b) sostenere e favorire studi, ricerche e dibattiti su argomenti specifici, finalizzati ad un aggiornamento culturale permanente degli associati;
 - c) promuovere iniziative di ricerca scientifica in campo culturale, sociologico, psicologico e medico sui problemi della "condizione anziana", tese ad individuare efficaci strumenti di intervento.
2. Al fine del conseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione potrà aderire e collaborare anche con altri organismi ed Enti di diritto pubblico o privato anche a carattere nazionale, aventi scopo e finalità analoghi al proprio.

Art. 5

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui all'art. 4, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e ss modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse regionale di cui al presente articolo;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale soprattutto in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Art. 6

INIZIATIVE OPERATIVE

1. Per il conseguimento delle attività di interesse generale sopra indicate, l'Associazione si propone di:
 - a) programmare e organizzare con sistematicità convegni, tavole rotonde, seminari ed altri eventi di carattere socio-culturale rivolti sugli anziani di oggi e in proiezione su quelli di domani, per contribuire alla costruzione di una comunità solidale e inclusiva verso ogni forma di fragilità;
 - b) aderire e collaborare attraverso forme di programmazione e coprogettazione con istituzioni, Enti locali ed organismi del Terzo Settore, per studi e ricerche sulla popolazione della terza età;
 - c) promuovere corsi e laboratori di formazione;
 - d) attivare scambi culturali allo scopo di favorire e migliorare la conoscenza e il confronto tra culture e generazioni diverse, nonché per l'ampliamento degli orizzonti culturali;
 - e) organizzare attività di raccolta fondi tese a cofinanziare le proprie attività;
 - f) curare l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di interesse sociale, culturale e religioso, destinati agli associati e ai loro familiari;
 - g) istituire un apposito sportello per raccogliere i bisogni specifici e fornire consulenza in ordine a problematiche connesse con le esigenze della persona anziana;
 - h) curare l'informazione e la diffusione dei risultati dei progetti, studi e ricerche, avvalendosi anche con la stampa di appositi opuscoli;
 - i) potenziare ed incrementare ogni forma di collaborazione e scambio culturale con il mondo della scuola, dell'associazionismo e del volontariato;
 - j) organizzare e gestire una biblioteca ed una emeroteca;
 - k) tradurre e attuare in concreto con le opportune iniziative le indicazioni contenute nella Carta Europea dei diritti degli anziani per il rispetto della dignità della persona, anche nella terza età.
2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, individuate con i commi precedenti, a condizione che assumano carattere secondario e strumentale e nel pieno rispetto a quanto stabilito dall'art. 6 del DLGS n. 117/2017 e ss modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

VOLONTARI

1. L'Associazione svolge le proprie attività direttamente mediante le funzioni attribuite al Presidente e al Consiglio Direttivo e si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.
2. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando per libera scelta ed in modo personale attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, né diretti, né indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del CTS (Codice del Terzo Settore).
3. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
4. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo approvato dall'Assemblea. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.
5. L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale.
6. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 8 del DLGS n. 117/2017.
7. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 del CTS, solo quando ciò sia necessario ai fini dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

Art. 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. L'adesione all'Associazione, nella qualità di associato, è libera ed è consentita a chiunque, senza distinzione di nazionalità, di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che dichiarano di condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione e di accettare il presente Statuto e i Regolamenti interni.
3. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre associazioni di Promozione Sociale.
4. Possono essere ammessi, quali associati, altri Enti del Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di Promozione Sociale che siano membri dell'Associazione.
5. Per essere ammessi è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità:
 - a) indicazione di nome e cognome, denominazione, luogo e data di nascita, luogo di residenza o sede legale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica;
 - b) dichiarazione di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli Organi sociali.
6. È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro 30 giorni, su tale domanda. In mancanza di un provvedimento entro il detto termine, la domanda si intende accolta.
7. In caso di non ammissione, l'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 30 giorni dalla comunicazione di rigetto, all'Assemblea ordinaria in maniera definitiva.
8. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante. La domanda di adesione è presentata dal legale rappresentante di tale Ente con le modalità previste dai precedenti commi.
9. L'accoglimento della richiesta dà diritto alla tessera sociale che ha valore annuale.
10. Tutti i soci, come sopra individuati, accettano senza riserve lo Statuto dell'Associazione e uniformano il proprio comportamento alle norme dello stesso.
11. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
12. I nominativi dei soci sono annotati nel libro dell'Associazione.

Art. 9

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Gli associati sono esclusi per i seguenti motivi:
 - a) quando si rendano morosi del pagamento della quota associativa annuale; la morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota nei termini stabiliti dall'Organo competente;
 - b) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni o di altre deliberazioni prese dagli Organi sociali;
 - c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione, ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro e il buon nome.
3. Le esclusioni sono proposte dal Consiglio Direttivo e vengono sottoposte per l'esame entro 60 giorni al Collegio dei Probiviri come previsto dall'art. 25.
4. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 10

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio, escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio ha diritto:
 - a) di votare per l'elezione degli Organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e di controllarne l'andamento;
 - c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, di prenderne visione del rendiconto finanziario e di consultare i verbali e i libri sociali;
 - d) di essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli Organi sociali;
 - e) di frequentare i locali dell'Associazione;
 - f) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione.
3. Ciascun socio ha il dovere:
 - a) di rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli Organi sociali;
 - b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
 - c) di non arrecare danno all'Associazione;
 - d) di versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati, non hanno carattere patrimoniale.

Art. 11

SOCI: FONDATORI – ORDINARI – ONORARI

1. L'Associazione è composta da soci fondatori, da soci ordinari e da soci onorari.
2. Oltre le persone fisiche possono essere soci anche Enti pubblici e privati.
3. Sono soci fondatori i signori costituenti menzionati nell'Atto costitutivo di questa Associazione.
4. Sono soci ordinari coloro che ne fanno richiesta.
5. Sono soci onorari, su designazione del Consiglio Direttivo, coloro che avranno acquisito particolari meriti nei confronti dell'Associazione.

Art. 12

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione adotta un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.
2. La struttura associativa è composta:
 - a) dall'Assemblea generale;
 - b) dal Consiglio Direttivo;
 - c) dal Presidente, con funzioni di legale rappresentante;
 - d) dall'Organo di controllo e/o dal Revisore Legale dei Conti, nei casi imposti dalla Legge;
 - e) dal Collegio dei Proviviri.
3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 13

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea generale degli associati è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è Organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, confermando loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
4. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, eleggendoli tra i soci;
- b) nomina e revoca, quando previsto dalla Legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- c) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri;
- d) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e sul programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione, all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- e) discute e approva il bilancio consuntivo e/o il rendiconto finanziario e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato e i risultati conseguiti;
- f) delibera sulla relazione finale predisposta dal Presidente, allo scadere del suo incarico, sull'attività svolta dall'Associazione;
- g) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e alle conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
- h) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- i) approva eventuali Regolamenti attuativi dello Statuto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) fissa l'ammontare del contributo associativo ed eventuale contributo straordinario relativo alle attività proprie dell'Associazione;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto;
- l) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione o di non ammissione deliberato dal Consiglio Direttivo.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- b) deliberare sulla trasformazione, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.

Art. 15

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qual volta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce altresì su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli associati, oppure da almeno 2/5 dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 16

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presente in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro socio, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presente in proprio o per delega. Ciascun socio può essere presentatore di un numero massimo di tre deleghe.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di almeno 2/3 degli aventi diritto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sono ammesse le deleghe così come previsto per l'Assemblea ordinaria.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati iscritti nel libro dei soci.
6. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
7. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, in qual caso si dovrà procedere per votazione segreta.
8. È ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione, ovvero l'espressione di voto per corrispondenza o in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 17

IL PRESIDENTE

1. Il Presidente:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
- b) è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti tra i propri componenti;
- c) dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie;
- d) convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea;
- e) propone gli argomenti da sottoporre all'Assemblea dei soci e formula l'ordine del giorno per le riunioni del Consiglio Direttivo;
- f) prende le iniziative e adotta i provvedimenti indispensabili per il buon funzionamento dell'Associazione e del Consiglio Direttivo;
- g) attribuisce, in accordo con il Consiglio Direttivo, eventuali incarichi specifici, delegandone ai componenti del Direttivo e/o agli associati competenti in materia.

2. In caso di necessità e urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all'Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni Atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta al mese con preavviso di cinque giorni, e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Le convocazioni devono essere portate a conoscenza dei destinatari con una delle seguenti modalità:
 - a) consegna a mano previa sottoscrizione da parte del destinatario dell'avvenuta ricezione della convocazione;
 - b) email, previa conferma telematica, da parte del destinatario dell'avvenuta ricezione del relativo messaggio;
 - c) in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
3. Il Consiglio Direttivo:
 - a) elegge tra i propri componenti il Presidente;
 - b) elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;
 - c) elegge tra i propri componenti il Tesoriere e il Segretario;
 - d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - f) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - g) formula il programma annuale dei corsi, dei laboratori e degli incontri culturali;
 - h) individua le attività diverse previste dai precedenti articoli 5 e 6;
 - i) ratifica e respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
 - j) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente Statuto ed evidenziando i risultati attesi;
 - k) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale e gli eventuali contributi straordinari relativi alla partecipazione alle attività dell'Associazione;
 - l) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo e/o del rendiconto finanziario, nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
 - m) approva o rigetta le domande di ammissione;
 - n) propone all'Assemblea l'eventuale esclusione dei soci e altri provvedimenti disciplinari nei loro riguardi;
 - o) apporta eventuali modifiche al regolamento vigente;
 - p) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata dallo Statuto o dalla Legge all'Assemblea o ad altro Organo sociale.

CONSIGLIO DIRETTIVO E SUO FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore (RUNTS).
3. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari, nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.
4. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione che lo presiede e da otto membri eletti dall'Assemblea fra gli associati.
5. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad un pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
6. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
7. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati.
8. Decadono dalla carica i consiglieri eletti dall'Assemblea che, senza giustificati motivi, non partecipino a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo. Quest'ultimo ne dichiara la decadenza e provvede alla sostituzione con il socio che risulta primo dei non eletti sulla base dei risultati della precedente votazione.
9. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, per la sua sostituzione viene seguita la stessa procedura prevista dal precedente comma, attingendo alla graduatoria dei non eletti. Il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva Assemblea che può ratificare la nomina sulla base della precedente votazione.
10. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ivi compreso il Presidente. L'Assemblea dei soci, entro 30 giorni, procede all'elezione di tutto il nuovo Consiglio Direttivo.
11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.
12. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
13. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Art. 20

IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni ogni qual volta questi risulta impossibilitato ad esercitarle.

Art. 21

IL SEGRETARIO

1. Il Segretario coadiuva il Presidente e provvede:

- a) alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- b) al disbrigo della corrispondenza dell'Associazione;
- c) a redigere e a conservare su apposito registro i verbali delle riunioni sia dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo;
- d) a curare l'archivio dell'Associazione;
- e) alla tenuta dell'inventario generale dei beni mobili ed immobili dell'Associazione.

Art. 22

IL TESORIERE

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, provvede:
 - a) ad effettuare tutte le riscossioni ed i pagamenti per conto dell'Associazione riportando le relative annotazioni sui registri contabili e conservando la documentazione giustificativa;
 - b) ad effettuare tutte le operazioni di prelievo e deposito su apposito libretto e/o conto corrente bancario e/o postale, con firma congiunta del Presidente; è consentita, tuttavia, la firma disgiunta per operazioni che non superino complessivamente l'importo totale di euro 500,00 effettuate nell'arco di 30 giorni;
 - c) al pagamento delle spese autorizzate dal Presidente.
2. Relaziona al Consiglio Direttivo in ogni sua riunione, sull'andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell'Associazione.

Art. 23

TESSERAMENTO E QUOTE SOCIALI

1. Il tesseramento si apre nel mese di settembre e si chiude nel mese di dicembre dello stesso anno. Dopo tale periodo il Consiglio Direttivo fissa l'elenco dei soci e dichiara morosi tutti coloro che non hanno provveduto al pagamento della propria quota associativa. Alla scadenza del secondo anno consecutivo in cui il socio è stato deliberatamente moroso, è considerato decaduto.
2. Per le nuove iscrizioni il tesseramento è aperto per tutto l'anno.
3. La quota sociale a carico dei soci è fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale e non frazionabile.
4. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non sono elettori e non possono essere eleggibili.
5. La somma versata per la tessera sociale, intesa come quota annuale di adesione all'Associazione, ed eventuali quote straordinarie rappresentano unicamente un versamento vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun modo rimborsabili o trasmissibili.

Art. 24

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'Atto della nomina, da un Controllore unico oppure da un Collegio di Controllori composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche tra persone non associate.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.
3. L'Organo di controllo, nella sua prima seduta, elegge il Presidente, che convoca e presiede le riunioni, e il Controllore verbalizzante.
4. L'Organo di controllo agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi, oppure su segnalazione scritta e motivata, presentata da un gruppo di associati non inferiore a cinque.
5. L'Organo di controllo, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
 - a) vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del DLGS n. 231/2001, qualora applicabili;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro;
 - d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del DLGS n. 117/2017;
 - e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo; il bilancio sociale dà atto agli esiti di monitoraggio svolto dall'Organo di controllo;
 - f) redige la relazione al conto consuntivo;
 - g) accerta la consistenza di cassa e degli inventari;
 - h) riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e firmata.
6. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. L'Organo di controllo, tramite il proprio Presidente, può partecipare alle riunioni dell'Organo amministrativo, con voto consultivo.
8. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati.

Art. 25

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti dall'Assemblea con le stesse modalità previste per l'elezione degli altri Organi sociali.
2. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
3. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'Ente o i suoi Organi, tra i componenti degli Organi e tra gli Organi stessi.
4. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure.
5. Il lodo emesso è inappellabile.
6. I Probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati.

Art. 26

ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. L'Assemblea, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 31 del DLGS n. 117/2017 e nel caso in cui la funzione di revisione legale non sia attribuita all'Organo di controllo, ai sensi del precedente art. 24, nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.
2. In ogni caso, l'Assemblea può eleggere il Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno, in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 27

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del CTS.
2. Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominati, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b) da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
 - c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
5. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite:
 - a) dai contributi annuali e straordinari dei soci;
 - b) dai contributi dei privati;
 - c) dai contributi dell'Unione Europea o da organismi internazionali, dello Stato, degli Enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - d) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - e) dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale e agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
 - f) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - g) da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
 - h) dai proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.
6. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito o ufficio postale stabilito dall'Organo di amministrazione. Ogni operazione finanziaria è effettuata secondo le norme stabilite dall'art. 16, lettera b.
7. L'inventario patrimoniale, firmato dal Presidente, dal Tesoriere e dall'Organo di controllo, deve essere sempre aggiornato e custodito dal Segretario.

Art. 28

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio entro il 31 marzo dell'anno successivo deve essere redatto e approvato dal Consiglio Direttivo il bilancio di esercizio. Entro il successivo 30 aprile il bilancio d'esercizio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
3. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal DLGS n. 117/2017.
4. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
5. Il bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
6. Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione a favore di progetti finalizzati al conseguimento delle finalità statutarie, redige, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto. Da questi devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.
7. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del DLGS n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.
8. Il bilancio è tenuto in conformità dell'art. 13 del CTS.

Art. 29

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. Oltre le scritture prescritte negli articoli precedenti, l'Associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per Atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
 - d) il registro dei volontari, in cui verranno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale; il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso Organo;
 - f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, tenuto dallo stesso Organo.
2. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

Art. 30

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal DLGS 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli Atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 31

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto disposto dal DLGS n. 177/2017 e dalle norme del Codice Civile.

INDICE

Articolo	DENOMINAZIONE
1	COSTITUZIONE
2	ORIGINI STORICHE
3	SEDE E DURATA
4	FINALITÀ
5	ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
6	INIZIATIVE OPERATIVE
7	VOLONTARI
8	PROCEDURA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE
9	PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
10	DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
11	SOCI: FONDATORI – ONORARI – ORDINARI
12	ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
13	L'ASSEMBLEA DEI SOCI
14	COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
15	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
16	VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO
17	IL PRESIDENTE
18	COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
19	CONSIGLIO DIRETTIVO E SUO FUNZIONAMENTO
20	IL VICEPRESIDENTE
21	IL SEGRETARIO
22	IL TESORIERE
23	TESSERAMENTO E QUOTE SOCIALI
24	ORGANO DI CONTROLLO
25	COLLEGIO DEI PROBIVIRI
26	ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI
27	PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
28	SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO
29	LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

30	SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE
31	DISPOSIZIONI FINALI